

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 7 della parte deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015

Il Direttore Responsabile della C.U.C  
Dott. Mario Mascetti

### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata affissa sull'Albo Pretorio online della Comunità Montana in data \_\_\_\_\_, al n° \_\_\_\_\_ per restarvi 15 giorni, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al punto 7 della parte deliberativa della Deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 27 del 15.09.2015.

Tivoli, lì \_\_\_\_\_

Il Responsabile della C.U.C  
Dott. Mario Mascetti



## IX COMUNITÀ MONTANA DEL LAZIO CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Comuni di Tivoli, Casape, Castel San Pietro Romano, Ciciliano,  
Marcellina, Poli, San Vito Romano



### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE RESPONSABILE

Atto N° 58  
Data 04.11.2016

**OGGETTO:** Comune di San Vito Romano – Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 per i lavori di “Ristrutturazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza riguardanti il plesso scolastico A. De Gasperi” in Comune di San Vito Romano. **CIG:6775896E41. CUP: J89D15000590006.** Nomina Commissione di gara

L'anno duemilasedici, il giorno quattro del mese di novembre in Tivoli e nella sede della Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, in Tivoli, Via Tiburtina, n° 2, nell'Ufficio destinato alla CUC,

#### IL DIRETTORE RESPONSABILE DELLA C.U.C.

**Visto** l'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), laddove è previsto che “i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, servizi e forniture nell'ambito delle unioni dei comuni, di cui all'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo a un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n° 56. In alternativa, gli stessi comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.a. o da altro soggetto aggregatore o di riferimento. L'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo(CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma”.

**Vista** la convenzione istituita della Centrale Unica di Committenza-C.U.C tra i Comuni di Marcellina, San Vito Romano, Poli, Casape e Castel San Pietro Romano e la Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, sottoscritta in data 12 febbraio 2015 in ottemperanza al succitato art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 ed alla quale integralmente si rimanda.

**Dato atto** che alla CUC ha formalmente aderito con deliberazione consiliare n° 44 del 18.11.2015 e successiva sottoscrizione da parte del Sindaco in data 26.11.2015 anche il Comune di Ciciliano.

**Dato altresì atto** che alla CUC ha formalmente aderito con deliberazione consiliare n° 16/2016 del 18.03.2016 e successiva sottoscrizione da parte del Sindaco in data 07.04.2016 anche il Comune di Tivoli.

**Visto** il Regolamento per il funzionamento della Centrale di Committenza allegato alla Convenzione predetta per farne parte integrante e sostanziale.

**Considerato che** nell'art. 3 della Convenzione succitata è stabilito che “Gli Enti stipulanti convengono che tutti i provvedimenti necessari per l'organizzazione e la gestione dei servizi e per l'esercizio delle funzioni di cui alla presente convenzione siano predisposti ed assunti, in nome e per conto degli enti convenzionati, dalla Comunità Montana dei Monti Sabini Tiburtini Cornicolani Prenestini, indicata quale capo convenzione”

**Che** al successivo art. 5, comma 1, della Convenzione succitata è stabilito, che “Il responsabile della Centrale di Committenza è il Segretario Dirigente della Comunità Montana”.

**Visti** i Decreti del Presidente della Comunità Montana n° 1 e 2 del 22.07.2015 con i quali il sottoscritto Segretario Dirigente della Comunità Montana Dott. Mario Mascetti è stato nominato Direttore Responsabile e

RASA della C.U.C.

**Richiamate** le Linee guida per uniformare le procedure che i Responsabili dei procedimenti comunali e della C.U.C. debbono seguire nell'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo superiore a 40 mila euro e per l'affidamento di lavori d'urgenza e in casi di somma urgenza, approvate con deliberazione della Giunta della Comunità Montana n° 2 del 12.01.2016.

**Visto** l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Attuazione delle direttive 2014/23UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'ac qua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino delle discipline vigenti in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (nuovo Codice dei contratti pubblici), laddove è previsto che " *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'art. 38.*"

**Visto** l'art. 216, c. 10, del D.Lgs n° 50/2016 soprarichiamato recante Disposizioni transitorie e di coordinamento, laddove è espressamente previsto che: "Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (**Art. 33-ter. Anagrafe unica delle stazioni appaltanti**). 1. E' istituita presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Le stazioni appaltanti di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture hanno l'obbligo di richiedere l'iscrizione all'Anagrafe unica presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita ai sensi dell'[articolo 62-bis del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82](#). Esse hanno altresì l'obbligo di aggiornare annualmente i rispettivi dati identificativi. Dall'obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati derivano, in caso di inadempimento, la nullità degli atti adottati e la responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili.)

**Dato atto che** la Centrale Unica di Committenza (CUC) - IX Comunità Montana del Lazio è regolarmente iscritta presso l'Anagrafe unica di cui sopra con il codice AUSA 0000540721.

**Vista** la Determinazione a contrarre n. 407 del 23/08/2016 del Geom. Enrico Micheli Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di San Vito Romano avente per oggetto " Determina a contrarre lavori di "Ristrutturazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza riguardanti il plesso scolastico A. De Gasperi" in San Vito Romano. Approvazione nuovi tipi bando di gara – Disciplinare di gara Modello A (Istanza di partecipazione, Modello B ( dichiarazione per ammissione alla gara) – Modello C ( Dichiarazione di offerta economica)

**Vista** la Determinazione n. 429 del 12/09/2016 del Geom. Enrico Micheli Responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune di San Vito Romano di parziale modifica ed integrazione della Determinazione n. 407 del 23.08.2016

**Dato atto** che il valore del contributo ANAC a carico delle ditte partecipano alla procedura di gara è pari ad € 35,00,

**Considerato** che il responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del D Lgs. n.50/2016 è il geom. Enrico Micheli.

**Vista** la propria precedente Determinazione n° 50 del 22.09.2016 con la quale è stato conseguentemente disposto:

1. Di indire una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50 del 18 Aprile 2016 per i lavori di "Ristrutturazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza riguardanti il plesso scolastico A. De Gasperi" in Comune di San Vito Romano
2. Di approvare: **il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il modello "A" (Istanza di ammissione alla gara) il modello "B" (Dichiarazione cumulative del candidato) e, il modello "C" (dichiarazione di offerta economica), il Capitolato speciale di appalto, lo schema di contratto, il modello "D" ( lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera o dei lavori) per i lavori di "Ristrutturazione e completamento degli interventi di messa in sicurezza riguardanti il plesso scolastico A. De Gasperi" in San Vito Romano**, per un importo complessivo a base di gara di € **356.004,07** oltre € **53.639,53** per oneri della sicurezza, più IVA di legge.
3. Di pubblicare il Bando di gara sull'Albo Pretorio del Comune di San Vito Romano e della CUC IX Comunità montana del Lazio, sul portale del MIT e sul portale del SITAR Lazio.
4. Di pubblicare tutti gli atti di gara sul sito Internet del Comune di San Vito Romano nella sezione dedicata ai bandi di gara e della IX Comunità Montana del Lazio nella sezione "Centrale Unica di committenza".

**Considerato** che nel Bando della gara in questione è stata prevista per il giorno 07.11.2016, alle ore 10.30, l'apertura delle buste.

**Ritenuto** di dover provvedere a nominare i componenti della Commissione di gara.

**Visto** l'art. 77 del D. Lgs n° 50 del 18 aprile 2016, laddove è testualmente stabilito che:

1. *Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto*
2. *La commissione è costituita da un numero dispari di commissari, non superiore a cinque, individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.*
3. *I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di*

*aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale. Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti mediante pubblico sorteggio da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione. Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante. La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, nominare componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione. Sono considerate di non particolare complessità le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'articolo 58.*

4. *I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.*

5. *Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.*

6. *Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.*

7. *La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.*

8. *Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.*

9. *Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6.*

10. *Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANAC, è stabilita la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari i dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all'Albo e ad essi non spetta alcun compenso, se appartenenti alla stazione appaltante.*

11. *In caso di rinnovo del procedimento di gara, a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, fatto salvo il caso in cui l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione.*

12. *Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.*

13. *Il presente articolo non si applica alle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto o concessioni effettuate dagli enti aggiudicatori che non siano amministrazioni aggiudicatrici quando svolgono una delle attività previste dagli articoli da 115 a 121.*

**Considerato** pertanto che ai sensi del comma 12 del succitato art. 77, per la nomina della Commissione occorre fare riferimento alle regole preventivamente individuate dalla Stazione appaltante.

**Visto** l'art. 7 del Regolamento di funzionamento della CUC allegato alla Convenzione istitutiva recante "Commissione di gara" laddove è espressamente previsto che:

"1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente ( nella persona del Responsabile della Centrale di committenza) e da n. 2 componenti indicati dall'Ente convenzionato ( in caso di carenza di organico i due componenti verranno indicati dagli altri Enti convenzionati). Nel caso che il sistema di gara preveda il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione sarà nominata ai sensi dell'art. 84 D.Lgs. 163/2006."

**Vista** la nota del 02.11.2016 con la quale il RUP designato indica i nominativi dei funzionari pubblici da nominare a componenti della commissione di cui trattasi e accertato che essi posseggono i requisiti richiesti per la nomina essendo esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto così come previsto dall'art. 77, comma 1, del D Lgs n° 50/2016 sopra richiamato

**Accertata** la propria competenza in virtù dei Decreti del Presidente della Comunità Montana n° 1 e 2 del 22.07.2015 ai quali si fa espresso rinvio.

#### DETERMINA

1. di nominare componenti della Commissione della procedura aperta di cui trattasi l'Arch. Giuseppe Graziani Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Piglio (FR) e Vico nel Lazio (FR) e il Geom. Giovanni Luciano Bellardini Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Sgurgola (FR), i cui curricula sono visionabili sul portale dei Comuni di appartenenza;
2. di dare atto che alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dovuti ai commissari succitati provvederà il RUP del Comune procedente con propria determina imputando la relativa spesa sul quadro economico del progetto;
3. di dare atto che la Presidenza della Commissione di gara compete di diritto al sottoscritto Direttore Responsabile della CUC ai sensi dell'art. 7, comma 2, del regolamento di funzionamento della CUC richiamato in premessa.